

ASTRID

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane)

Articolo 1

(I principi fondamentali)

1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Esso, in un quadro di concertazione interistituzionale e di leale cooperazione tra le Amministrazioni, è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

A) in materia di coordinamento della finanza pubblica:

a. la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;

b. il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;

c. la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;

d. la solidarietà tra le Regioni e gli Enti Locali dell'Italia ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli articoli. 3 e 119 della Costituzione.

B) in materia di coordinamento del sistema tributario:

a. razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;

b. omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità;

c. semplificazione sia del sistema tributario sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

d. divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;

e. trasparenza delle decisioni di entrata;

f. efficienza nell'amministrazione dei tributi.

Articolo 2

(Oggetto e procedure)

1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:

a. i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, comma 2, lettera q);

- b. le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria;
- c. le correzioni ed integrazioni del sistema tributario statale rese necessarie dalla attuazione delle presente legge;
- d. le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;
- e. i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.

2. I decreti delegati dovranno definire:

- a. le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane, nel rispetto delle procedure di cui al successivo articolo 7, anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali ed agli obiettivi definiti a norma del successivo articolo 3, comma 1, lettera c);
- b. le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed Enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;
- c. le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, comma 3, della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;
- d. i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli Enti Locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla precedente lettera c);
- e. i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5 della Costituzione;
- f. le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma della precedente lettera a) e gli interventi da attivare in tale caso;
- g. le modalità degli interventi in applicazione dell'articolo 120 della Costituzione che comportino limitazioni dell'autonomia finanziaria;
- h. le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli Enti Locali;
- i. i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.

3. I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001 e se tale Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata sulle corrispondenti parti del decreto delegato delibera l'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 3

(Il coordinamento della finanza pubblica)

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:

a. Regioni ed Enti Locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;

b. il saldo di bilancio di parte corrente e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono vincolanti per tutti i comparti della Pubblica Amministrazione.

c. i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita Regioni ed Enti Locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione sulla gestione del Bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della Pubblica Amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del precedente articolo 2, comma 2, lettera f).

d. la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto di Bilancio di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, comma 3 della Costituzione, in relazione alle competenze attribuite dalla Regione medesima.

e. Nei prospetti di Bilancio sarà evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di stabilità e crescita, in particolare sarà evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti.

f. Le Regioni, fermi restando per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni regionali e locali gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie Locali, per gli Enti Locali compresi nel territorio regionale che esprimano intesa, possono adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali.

g. La programmazione finanziaria così realizzata costituisce riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96 e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli Enti Locali singoli o associati.

Articolo 4

(Ripartizione della potestà legislativa in materia tributaria)

1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario la legge statale:

a. dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;

b. prevede tributi aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate;

c. prevede sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tributaria. E' in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della scala di progressività;

d. definisce, per i tributi diversi da quelli del secondo comma, lettera b), il livello standard delle aliquote ai fini di cui ai successivi articoli 6, comma 3 e 7, comma 3.

2. La legge regionale non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive comunitarie né può modificare le leggi statali in materia tributaria se emanate in conformità all'articolo 117, comma 2, lettera e), e comma 3, e nel rispetto delle competenze regionali come definite dalla presente legge.

Articolo 5

(I tributi propri)

1. La legge regionale:

a. istituisce tributi regionali e determina le aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi. I tributi di cui alla presente lettera hanno natura commutativa, afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni degli Enti Locali, sono connessi al territorio della Regione o dell'Ente Locale e non possono avere gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b. può istituire tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera a) solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.

2. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di cui al primo comma, lettera a), solo se ricompresi nelle aree determinate dalla legge regionale.

Articolo 6

(Le compartecipazioni)

1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri di riparto e le quote di compartecipazione.

2. I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare il criterio di ripartizione è:

a. per i tributi aventi a presupposto i consumi, il luogo di consumo;

b. per i tributi basati sul patrimonio la localizzazione dei cespiti;

c. per i tributi basati sul valore della produzione il luogo di prestazione del lavoro;

d. per i redditi la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito.

3. Il decreto delegato dovrà prevedere misure di incentivazione per le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, in relazione al maggior imponibile accertato a seguito dello sforzo fiscale delle Amministrazioni interessate.

Articolo 7

(Coordinamento della finanza pubblica e cooperazione istituzionale)

1. La legge statale, in via di coordinamento, determina principi generali per le procedure di composizione dei conflitti tra Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni.

2. Sono sottoposte al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare l'intesa, le modifiche del regime dei tributi di cui ai precedenti articoli 4 e 6, nonché le stime relative ai costi delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, alla quantità e ai livelli delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2°, lettera m) della Costituzione ed alle relative modalità di copertura. Agli stessi fini sono sottoposte alla Conferenza unificata le ipotesi di interventi in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che comportino limitazioni dell'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 della Costituzione. Qualora non sia raggiunta l'intesa si procede alla copertura dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali, al fine di realizzare l'intesa, i provvedimenti in materia tributaria di cui al precedente articolo 5, comma 1, nonché le stime relative ai costi delle funzioni trasferite ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province ed alle relative modalità di copertura. Qualora non sia raggiunta l'intesa decide il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 8

(Coordinamento e autonomia tributaria delle Regioni)

1. In attuazione dell'articolo 119, comma 4 della Costituzione i decreti delegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni Regione che il gettito dei tributi propri di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), delle addizionali di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui al precedente articolo 6 e, ove occorra, delle quote del fondo perequativo di cui al successivo articolo 12, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I decreti delegati dovranno prevedere modalità di adeguamento idonee a garantire l'integrale copertura delle funzioni assegnate in attuazione della legge 131/2003 alla competenza amministrativa regionale, nelle materie di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione.

2. Il livello del gettito definito a norma del precedente comma 1 in sede di prima applicazione deve garantire, per ogni singola Regione, il volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa Regione nelle materie attribuite alla competenza amministrativa delle Regioni a norma dell'articolo 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse utilizzate in ciascuna Regione o Provincia autonoma nei tre esercizi precedenti quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del presente articolo il decreto delegato determinerà i tributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), le addizionali di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), e le compartecipazioni di cui al precedente articolo 6 in modo da garantire il gettito necessario a far fronte alla spesa della Regione con maggiore capacità fiscale. A tal fine il gettito dei tributi propri e delle addizionali è calcolato in relazione all'applicazione delle aliquote standard come definite a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

4. Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare, nel rispetto delle competenze dello Stato di cui all'articolo 4, comma 1, le aliquote dei tributi e delle addizionali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.

Articolo 9

(Coordinamento e autonomia tributaria delle Province)

1. In attuazione dell'articolo 119, comma 4 della Costituzione i decreti delegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare che il gettito dei tributi propri di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), delle addizionali di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui al precedente articolo 6 e, ove occorrono, delle quote del fondo perequativo di cui al successivo articolo 12, sia tale da consentire il finanziamento integrale delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I decreti delegati dovranno prevedere modalità di adeguamento idonee a garantire l'integrale copertura delle funzioni assegnate alla competenza amministrativa delle Province, in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Il livello del gettito definito a norma del precedente comma 1 deve essere tale da garantire, in sede di prima applicazione, ad ogni Provincia il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse utilizzate in ciascuna Provincia nei tre esercizi precedenti quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al presente articolo il decreto delegato determinerà i tributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), le addizionali di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), e le compartecipazioni di cui al precedente articolo 6 in modo da garantire il gettito necessario a far fronte alla spesa della Provincia con maggiore capacità fiscale. A tal fine il gettito dei tributi propri e delle addizionali è calcolato in relazione alle aliquote standard come definite a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

4. Nell'esercizio della loro autonomia, le Province possono modificare, nel rispetto delle competenze dello Stato, di cui all'articolo 4, comma 1, e di quelle delle Regioni, di cui all'articolo 5, le aliquote dei tributi e delle addizionali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento delle funzioni amministrative.

Articolo 10

(Coordinamento e autonomia tributaria dei Comuni e delle Città metropolitane)

1. In attuazione dell'articolo 119, comma 4 della Costituzione i decreti delegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare che il gettito dei tributi propri di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), delle addizionali di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui al precedente articolo 6 e, ove occorrono, delle quote del fondo perequativo di cui al successivo articolo 12, sia tale da consentire il finanziamento integrale delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge. I decreti delegati dovranno prevedere modalità di adeguamento idonee a garantire l'integrale copertura delle funzioni assegnate,

successivamente, alla competenza amministrativa dei Comuni e delle Città metropolitane, in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Il livello del gettito definito a norma del precedente comma 1 deve essere tale da garantire, in sede di prima applicazione, ad ogni singolo Comune il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse utilizzate in ciascun Comune nei tre esercizi precedenti quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3 Ai fini di cui al presente articolo il decreto delegato determinerà i tributi di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), le addizionali di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), le compartecipazioni di cui al precedente articolo 6 in modo da garantire il gettito necessario a far fronte alla spesa del Comune con maggiore capacità fiscale. A tal fine gettito dei tributi propri e delle addizionali è calcolato in relazione alle aliquote standard come definite a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

4. I Comuni determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle prestazioni e dei servizi offerti tenendo conto, per quelli offerti alla generalità dei cittadini, dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e, ove esistano, delle regole stabilite dalle autorità indipendenti.

5. Nell'esercizio della loro autonomia, i Comuni possono modificare, nel rispetto delle competenze dello Stato, di cui all'articolo 4, comma 1, e di quelle delle Regioni, di cui all'articolo 5, le aliquote dei tributi e delle addizionali in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento delle funzioni amministrative.

Articolo 11

(L'esercizio dei poteri legislativi e amministrativi e il regime finanziario)

1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente e dell'esercizio dei poteri amministrativi assegnati alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), comporta:

a. la attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare le entrate proprie delle Regioni e degli Enti Locali;

b. la attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali alle Regioni e agli Enti Locali;

c. l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi di cui al successivo articolo 12;

d. la cancellazione dal Bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non ancora formalmente impegnate e la soppressione delle Unità previsionali di base dedicate al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.

2. La modificazione legislativa delle competenze amministrative rispetto al regime in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge comporta il conseguente adeguamento della assegnazione delle risorse. Alla determinazione dell'ammontare delle risorse e delle relative modalità di assegnazione si procede, per le competenze statali, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, per le competenze regionali, d'intesa con il Consiglio regionale delle Autonomie Locali.

3. Qualora non sia raggiunta l'intesa la deliberazione è assunta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto a norma del precedente articolo 7, commi 2 e 3.

Articolo 12

(I fondi perequativi ex articolo 119, comma 3)

1. Con apposito decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione dei fondi perequativi in attuazione dell'articolo 119, comma 3, della Costituzione. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Parlamento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. I fondi perequativi sono costituiti con una quota dei tributi erariali spettanti allo Stato, e sono ripartiti sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 13. La quota relativa può essere attribuita alle Regioni e agli Enti Locali, in via d'acconto, anche attraverso l'assegnazione di ulteriori aliquote di compartecipazione sui tributi di cui al precedente articolo 6.

3. Ciascuna Regione, in relazione alla assegnazione, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative di propria competenza ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province deve costituire un fondo perequativo, da ripartire, d'intesa con il Consiglio regionale delle Autonomie Locali, con i criteri indicati dalla normativa statale di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera d), per consentire agli Enti Locali dei territori con minore capacità fiscale di far fronte integralmente alle competenze loro attribuite. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 13

(Le quote dei fondi perequativi ex articolo 119, comma 3)

1. In sede di prima applicazione le quote dei fondi perequativi, di cui all'articolo 119, comma 3, della Costituzione, garantiscono a ciascun territorio, unitamente al gettito dei tributi propri, delle compartecipazioni e delle addizionali di cui ai precedenti articoli 4 e 6, calcolato all'aliquota standard, le risorse necessarie per far fronte alle competenze in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge e comunque per un ammontare non inferiore alla media attualizzata della spesa storica di ciascun ente negli ultimi tre esercizi.

2. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge la quota del gettito delle Regioni e degli Enti Locali derivante da compartecipazioni e addizionali, applicate all'aliquota standard, nonché la quota del fondo perequativo assegnata a ciascun territorio sono riviste ogni due anni in modo da garantire comunque risorse almeno pari a quelle previste per l'esercizio successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di modifica, incrementate in misura non inferiore, percentualmente, al tasso di inflazione.

3. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge si provvede, altresì, al riequilibrio nella dotazione dei servizi forniti ai cittadini. A tali fini confluisce nei fondi perequativi la differenza tra l'ammontare delle risorse derivanti dal calcolo delle entrate ai sensi del comma precedente e quello derivante dal gettito delle aliquote di compartecipazione e dalle addizionali definite, in sede di prima applicazione, a norme degli articoli da 4 a 11, come integrato anche a seguito dei provvedimenti di trasferimento di

competenze a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione. La attribuzione di quote dei fondi perequativi è attuata valutando le risorse necessarie per incrementare i servizi forniti ai cittadini in relazione ai costi standard come definiti a norma del precedente articolo 2, comma 2, lettera b).

4. Il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce la differenza di cui al comma precedente in relazione alle esigenze di riequilibrio di ciascun fondo con particolare riferimento ai trasferimenti di competenze amministrative a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

5. Fermo restando quanto previsto dai primi due commi, il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per la ripartizione dei fondi perequativi in relazione al rapporto, in ciascun territorio, tra la popolazione e l'ammontare del gettito potenziale dei tributi propri di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b), delle compartecipazione e delle addizionali. A tali fini il gettito è calcolato applicando le aliquote standard. Il decreto legislativo indicherà, altresì, criteri per valutare lo sforzo fiscale e per misurare l'efficienza delle Regioni e degli Enti Locali nella gestione dei servizi. Il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti criteri:

a. copertura integrale in tutti i territori degli oneri derivanti dai provvedimenti in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione;

b. riduzione delle differenze nelle dotazioni dei servizi forniti ai cittadini, in relazione ai costi standard, come determinati a norma del precedente articolo 2, comma 2, lettera b), tenendo conto dello sforzo fiscale di ciascun territorio, dei parametri di efficienza nella gestione dei servizi e del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

7. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del soddisfacimento dei diritti di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Governo sottopone alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare l'intesa, gli interventi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che comportino limitazioni dell'autonomia finanziaria. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Parlamento con la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 14

(Il fondo per lo sviluppo ex articolo 119, comma 5, della Costituzione)

1. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato, in attuazione del precedente articolo 2, comma 2, lettera e), destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Tra le risorse di cui al comma precedente sono ricomprese anche quelle stanziata a norma dell'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Una quota non inferiore all'85% del fondo di cui al presente comma è riservata alle Regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e a quelle per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997.

3. Le risorse relative agli interventi di cui ai commi precedenti sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Gli stanziamenti definiti con ciascuna legge finanziaria per il triennio non sono modificabili dalle leggi finanziarie per gli esercizi successivi.

5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi precedenti e la loro utilizzazione sono determinati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta decide il Parlamento con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 15

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione nelle materie di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione, sono assegnate alle Regioni e agli Enti Locali compartecipazioni e quote del fondo perequativo in relazione alle competenze amministrative rispettivamente esercitate al momento di entrata in vigore della presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 114, comma 3 della Costituzione, e salvi gli interventi a norma dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione, i finanziamenti connessi al ruolo della città di Roma come capitale della Repubblica sono attribuiti con le modalità di cui agli articoli da 4 a 6 della presente legge.

Articolo 16

(Integrazioni dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e del Decreto Legislativo 28 agosto 1987, n. 281)

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni il comma 2 è sostituito dal seguente:

“La Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere, con particolare riferimento agli impegni derivanti a ciascuna pubblica amministrazione dal Patto di stabilità e crescita, sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1 entro il 165 luglio e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre. Qualora il parere non sia espresso per mancanza della relativa intesa tra il Governo e la rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome e degli Enti Locali il Governo decide a norma del precedente articolo 3, comma 3 ed il Parlamento si pronuncia con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.”

2. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

“1 bis - Per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali di cui all'articolo 114 della Costituzione la copertura degli oneri a norma del comma precedente è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 116, comma 3 della Costituzione la copertura è realizzata mediante apposito accordo di programma quadro da stipulare in applicazione dell'intesa istituzionale di programma tra lo

Stato e la regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 662/96.”

3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è inserito il seguente articolo 9 bis

“Articolo 9 bis

Coordinamento della finanza pubblica

1. In relazione alle esigenze di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, con particolare riferimento agli impegni derivanti a ciascuna pubblica amministrazione dal Patto di stabilità e crescita, le sessioni della Conferenza Unificata con all'ordine del giorno i pareri di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera a), numeri 1 e 2, sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono introdotte da una relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il parere deve essere espresso entro 15 giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è stato inserito all'ordine del giorno. Qualora il parere non sia espresso per mancanza della relativa intesa tra il Governo e la rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome e degli Enti Locali il Governo decide a norma del precedente articolo 3, comma 3 ed il Parlamento si pronuncia con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.”